

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P970/4122 sott. 46 bis

Roma, 15 ottobre 2003

OGGETTO: Risposta a quesiti vari.

..... Omissis

2) D.M. 18 settembre 2002 - punto 1.1 - Scala di sicurezza esterna

Quesito a): si concorda con l'interpretazione della Direzione Regionale;

Quesito b): i setti dell'ultimo piano, non potendo realizzarsi a "tutta altezza" per assenza di ballatoio sovrastante, devono elevarsi per almeno m 2,00, ritenendo tale altezza sufficientemente idonea a proteggere le persone dai fumi.

3) D.M. 18 settembre 2002 - punti 2.1 e 2.2

Si fa rilevare che non vi è contraddizione tra i due punti in quanto la non contemplata continuità con attività 43) di cui al punto 2.1 lettera b) è da intendere come misura cautelativa al fine di evitare l'adiacenza di veri e propri depositi a carattere commerciale di intrinseca elevata pericolosità per gli effetti di un loro eventuale incendio, mentre quanto concesso da successivo punto 2.2 lettera c) è limitato alla sola tipologia degli archivi di cui qualsiasi struttura sanitaria ne è necessariamente dotata per la conservazione di cartelle cliniche, referti diagnostici, ecc.

Parere dell'Ispettorato Regionale

..... Omissis

2) D.M. 18/09/02 - punto 1.1

a) secondo l'interpretazione data da questo Ufficio alla descrizione avanzata, si ritiene che il requisito di resistenza al fuoco per la parete sottostante la scala deve sussistere fino alla quota di spiccatto della parete, in quanto la fascia di rispetto di 2,5 m ha senso, nei confronti dei fumi caldi ascendenti, lateralmente o superiormente, certo non inferiormente, data la tendenza ascensionale dei fumi stessi;

b) i setti devono essere a tutta altezza in quanto hanno il fine di proteggere dai fumi caldi;

3) D.M. 18/09/02 - punti 2.1 e 2.2

È consentita la comunicazione con le attività pertinenti e non con quelle ad altra gestione (archivi privati, etc...).

Parere del Comando

In riferimento alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, si chiede a codesto Ministero di voler chiarire quanto segue:

2) punto 1.1 - scala di sicurezza esterna

Si prega di voler chiarire:

a) per le scale che hanno uno sviluppo a partire da una quota superiore a quella dello spiccatto della parete su cui è attestata, il requisito di resistenza al fuoco, rispetto al lato inferiore, va esteso fino alla quota più bassa della parete o è sufficiente la fascia dei 2,5 m;

b) nel caso in cui la scala deve distaccarsi almeno 2,5 m dalle pareti dell'edificio, che altezza minima devono avere i setti della passerella dell'ultimo piano.

Tale richiesta riguarda anche il punto 4.5.4 dell'Allegato al D.M. 19.8.96.

3) punti 2.1 e 2.2

Il punto 2.1 stabilisce che, qualora l'attività sanitaria sia ubicata in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, le altre attività presenti, se soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere limitate a quelle indicate ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95.

Il successivo punto 2.2 prevede invece che le strutture sanitarie possano comunicare anche con L'attività 43 (anche se solo limitatamente agli archivi) che viene vietata al precedente punto 2.1.

Si prega di voler fornire chiarimenti in merito.